

Bruxelles, 16.5.2014
COM(2014) 281 final

2014/0149 (NLE)

Limited

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito con l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione di una decisione del Consiglio di associazione sull'inclusione nell'allegato XVIII delle rispettive indicazioni geografiche protette nel territorio delle parti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (in prosieguo, "l'accordo") stabilisce la protezione delle indicazioni geografiche di entrambe le parti dell'accordo.

La protezione è disposta, a norma dell'articolo 245, paragrafo 2, includendo le indicazioni geografiche che sono state registrate quali indicazioni geografiche protette a seguito dell'esame favorevole a cura delle rispettive autorità competenti delle parti nell'allegato XVIII dell'accordo. La decisione in merito è presa dal Consiglio di associazione dell'accordo. Le indicazioni geografiche di cui è possibile chiedere la registrazione ai fini della protezione nella prima riunione del Consiglio di associazione sono elencate nell'allegato XVII dell'accordo: "Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti" e nella dichiarazione comune allegata all'accordo "Denominazioni per cui è stata chiesta la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche in una Repubblica della parte America centrale".

Nel preparare la prima riunione del Consiglio di associazione, è necessario mettere a punto l'elenco delle indicazioni geografiche dell'America centrale che sono state oggetto d'esame favorevole nell'UE e delle indicazioni geografiche dell'Unione europea che sono state oggetto d'esame favorevole e registrate dall'America centrale, e che dovrebbero pertanto essere ora protette dalle parti in virtù dell'accordo.

Ciò lascia impregiudicata la possibilità di ottenere la protezione di altre indicazioni geografiche in una fase successiva, in linea con l'articolo 247 dell'accordo e con l'articolo 4 della decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio¹.

La presente decisione del Consiglio è volta a stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo, per quanto riguarda la summenzionata modifica dell'allegato XVIII, parte A e parte B, in relazione alla protezione delle indicazioni geografiche rispettivamente della parte UE e della parte America centrale nella prima riunione del Consiglio di associazione.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo.

¹ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 1.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito con l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione di una decisione del Consiglio di associazione sull'inclusione nell'allegato XVIII delle rispettive indicazioni geografiche protette nel territorio delle parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("l'accordo")² è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2011.
- (2) L'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo prevede l'applicazione a titolo provvisorio con Nicaragua, Honduras e Panama dal 1° agosto 2013, con El Salvador e Costa Rica dal 1° ottobre e con il Guatemala dal 1° dicembre.
- (3) A norma dell'articolo 353, paragrafo 5, ciascuna parte ha adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), in relazione all'applicazione della legislazione sulle indicazioni geografiche e sulla registrazione e protezione delle indicazioni geografiche pertinenti elencate nell'allegato XVII dell'accordo.
- (4) L'articolo 4 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione che, tra l'altro, vigila sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione.
- (5) A norma dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione adotta una decisione che include nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) tutte le denominazioni dell'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti delle parti.

² GUL 346 del 15.12.2012, pag. 3.

- (6) La presente decisione riguarda anche altre indicazioni geografiche dell'America centrale, elencate nella dichiarazione comune allegata all'accordo, "Denominazioni per cui è stata chiesta la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche in una Repubblica della parte America centrale"³, purché siano state registrate come indicazioni geografiche nella parte di origine e in seguito siano state oggetto di esame favorevole a cura dell'autorità competente dell'Unione europea.
- (7) Le obiezioni sollevate contro la registrazione del Banano de Costa Rica nell'Unione europea sono respinte in quanto non sono conformi ai criteri specificati nella consultazione pubblica⁴ o, se ammissibili, non sono fondate. Nella consultazione pubblica non sono state sollevate altre obiezioni.
- (8) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio di associazione con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII dell'accordo. La posizione dell'Unione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII, parte A e parte B dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del Consiglio stesso senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 2619.

⁴ GU C 214 del 20.7.2012, pag. 13.